



DETERMINAZIONE n. 150 del 13 aprile 2011

OGGETTO: Vertenza C/Contribuenti diversi per annullamento canone di livello in favore del Comune di Ortona (CH) – Commissariato per il riordino degli usi civici in Abruzzo – Atto di Costituzione e rappresentanza in giudizio.

L'anno **Duemilaundici** il giorno **tredecimi** del mese di **aprile**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 20-06-2007;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

PREMESSO che l'attuale deliberante è competente a decidere la costituzione e la rappresentanza in giudizio dell'ente per effetto di norma statutaria;

RILEVATO che diversi contribuenti hanno chiamato in giudizio questo ente avanti il Commissariato per il riordino degli usi civici in Abruzzo per vedersi riconosciuto il diritto a non versare il canone di livello;

RILEVATO che il Commissario per il riordino degli usi civici in Abruzzo sta disponendo le comparizioni;

RILEVATO che a fronte dell'invito dei ricorrenti a mezzo dei loro procuratori di addivenire ad una conciliazione si è ritenuto effettuare una puntuale verifica tecnico-giuridica ad accertare se esistano ipotesi per una composizione bonaria tramite il proprio legale incaricato;

CONSIDERATO che la stessa risulta fattibile;

EVIDENZIATA la necessita di procedere tempestivamente all'affidamento dell'incarico, al fine di consentire la predisposizione ed il deposito degli atti necessari;

RITENUTO di conferire all'esterno l'incarico per la rappresentanza in giudizio dell'Ente, essendo già stato affidato a professionista esterno l'incarico per la difesa in giudizio delle prime 44 cause;

RITENUTO pertanto di affidare all'Avv. Fabrizio Marinelli l'incarico de quo, in quanto il medesimo ben conosce la controversia avendo già assunto la difesa dell'Ente;

VERIFICATA la disponibilità dell'Avv. Fabrizio Marinelli, contattato telefonicamente, ad accettare l'incarico in parola quantificando la spesa in € 248,00 a ricorrente comprensiva c.p.a. 4% e IVA 20%;

RILEVATO che le spese legali sostenute nei giudizi di cui sopra, dovranno essere rimborsate all'Ente dai ricorrenti;

CONSIDERATO che, nella specie, si tratta di incarico fiduciario da assegnare ad un professionista legale, e che pertanto è possibile prescindere dalle procedure di affidamento ad evidenza pubblica, anche in considerazione di quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti in economia;

VISTO gli art. 171.4 e 183.6 T.U.E.L. 267/00;

DETERMINA

1. Di costituirsi nel giudizio avanti il Commissariato per il riordino degli usi civici in Abruzzo promosso da contribuenti diversi difesi dall'Avv. Giuseppe Gialloredo del foro di Chieti e Avv. Giovanni Macè del foro di Teramo.
2. Di affidare la rappresentanza dell'ente in tale giudizio al Prof. Avv. Fabrizio Marinelli del Foro de L'Aquila con studio in L'Aquila C.F. MRNFRZ52D11A345K.
3. Di imputare la spesa convenuta in € 4.960,00 AL Cap. 50400 "Spese per servizi per conto terzi" bilancio 2011.
4. Di dare atto che la relativa spesa è a carico dei ricorrenti, accertando pertanto in entrata la corrispondente somma di € 4.960,00 al Cap. 2040 "rimborso spese per servizi per conto terzi".

5. Di dare atto che, poiché tale fondo potrebbe necessitare di successivi incrementi legati al numero dei ricorrenti, si provvederà all'integrazione dello stesso con ulteriore provvedimento ad hoc in fase di liquidazione finale della parcella al professionista ovvero prima, se richiesto dal legale.
6. Di comunicare il presente provvedimento al professionista incaricato.

Il Compilatore
(lf)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 13 aprile 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993